

**COMUNE DI DONNAS**

Regione Autonoma Valle d'Aosta



**COMMUNE DE DONNAS**

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

## **Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 37**

### **OGGETTO :**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.-**

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore diciannove e minuti venti in videoconferenza. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
NICCO SILVIA - Vice Sindaco	Sì
BOSONIN MATTEO - Assessore	Sì
CURTI FABRIZIO - Assessore	Sì
PRAMOTTON GIULIANO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale LONGIS MARINA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in modalità di videoconferenza come approvato con decreto del Sindaco n. 4/2020 del 24/03/2020 ad oggetto "Approvazione dei criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".-

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**CONSIDERATO** che all'art. 1, comma 779, della legge 160/2019, è disciplinato che per l'anno 2020, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 07/05/2020 il comune può modulare le aliquote;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno di imposta 2021;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2019 avente ad oggetto: " Imposta unica comunale (IUC): approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2020 e ritenuto

pertanto opportuno revocare le parti relative all'IMU e la TASI in quanto rideterminate con il seguente provvedimento;

DATO ATTO che rimarranno invece in vigore le tariffe TARI 2020 deliberate con la deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2019;

RITENUTO pertanto necessario provvedere con la presente deliberazione a determinare le seguenti aliquote:

### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 lettera b Legge 160/2019	0,40%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,81%
Aliquota per aree edificabili	0,76%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,81% ( di 0,76 % riservato allo Stato)
Fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 Legge 160/2019	0,00%
Aliquota "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 Legge 160/2019	0,00%

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- DI RICHIAMARE la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2012 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 762, delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

DATO ATTO che all'art. 2, comma 1, lett b) e comma 2, della Legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020 "Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato previsto il differimento della scadenza dell'IMU dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, con la precisazione che ai pagamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi, che il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari e che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 07/05/2020;

RICHIAMATO l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Giunta comunale;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art.14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali);

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per chiamata nominale, nei seguenti risultati:

Presenti n. 5

Assenti n. ===

Votanti n. 5

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

#### DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU con efficacia dal 1° gennaio 2020:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 lettera b Legge 160/2019	0,40%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,81%
Aliquota per aree edificabili	0,76%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,81% (di cui 0,76 % riservato allo Stato)
Fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 Legge 160/2019	0,00%
Aliquota "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 Legge 160/2019	0,00%

- DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- DI RICHIAMARE la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2012 con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

DI DARE ATTO che:

a) i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

IMU	Acconto Unica soluzione	16 giugno 2020
	Saldo	16 dicembre 2020

b) ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 5 del 21/04/2020, il termine del versamento del 16 giugno 2020 è differito al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ai versamenti differiti non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento non preclude il versamento volontario entro i termini ordinari. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019;

DI REVOCARE le aliquote IMU e TASI stabilite con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 26 novembre 2019;

DI STABILIRE che la suddetta deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LONGIS MARINA

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).  
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2020 al 23/05/2020.

Donnas li 08/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LONGIS MARINA

=====

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA  
ESECUTIVA DAL  
08/05/2020.

=====

Copia conforme all'originale.

Donnas, 08/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LONGIS MARINA

\_\_\_\_\_

=====